


REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1455 del 23 AGO. 2011

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: *Approvazione "Accordo sindacale aziendale per la Determinazione dei contingenti di personale per il funzionamento dei Servizi Pubblici essenziali in caso di sciopero"*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mattia Di Marco

IL DIRETTORE

Marcello Gugliotta

Il 23 AGO. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che, a norma degli Accordi Quadro Nazionali del 22, 25 e 26 settembre 2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, rispettivamente relativi al Comparto, all'Area della Dirigenza SPTA e all'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dei commi 1,4 e 8 dell'art. 45 del D.lgs 29/93 e della Legge 12 giugno 1990 n. 146 integrata e modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, vengono date le disposizioni in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero;

Constatata la necessità di dover redigere un Accordo sindacale aziendale che definisca le regole sulla materia in modo tale che sia garantito, da un lato, il libero esercizio del diritto allo sciopero da parte del personale dipendente dell'Azienda e, dall'altro, venga allo stesso tempo garantita in modo adeguato la fruizione da parte degli utenti delle prestazioni indispensabili, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito;

Ritenuto, quindi, di dover redigere un Accordo sindacale aziendale, in conformità con la normativa in premessa citata, relativo alla determinazione dei contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;

Visto l' Accordo in materia redatto ai sensi della normativa suddetta;

Considerato che, lo stesso, è stato sottoscritto dalla parte sindacale di tutta la Dirigenza in data 15 e 20 dicembre 2010 e dalla parte sindacale del comparto in data 3 agosto 2011, come da verbali degli incontri;

Constatata, quindi, la necessità di approvare il nuovo Accordo aziendale riguardante la determinazione dei contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, il cui testo fa parte integrante della presente delibera;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;


Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per i motivi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di :

Approvare il nuovo Accordo aziendale relativo alla determinazione dei contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, relativo al Comparto, all'Area della Dirigenza SPTA e all'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, a norma, rispettivamente degli Accordi Quadro Nazionali del 22, 25 e 26 settembre 2001 e dei commi 1,4 e 8 dell'art. 45 del D.lgs 29/93 e della Legge 12 giugno 1990 n. 146 integrata e modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, come da allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante;

Dichiarare il suddetto Accordo in vigore con decorrenza dall'adozione del presente atto deliberativo



Accordo sindacale aziendale

Area DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Area DIRIGENZA SPTA
Area COMPARTO
Determinazione dei CONTINGENTI DI PERSONALE
per il funzionamento dei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
in caso di SCIOPERO



INDICE

| ARGOMENTO | PAGINA |
|---|--------|
| QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 2 |
| PRINCIPI E OBIETTIVI | 2 |
| INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI | 3 |
| AREA OSPEDALIERA : A) Assistenza Sanitaria d'Urgenza | 2 |
| AREA OSPEDALIERA: B) Assistenza Sanitaria Ordinaria | 3 |
| AREA OSPEDALIERA: C) Attività di supporto logistico e organizzativo | 3 |
| DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE STRUTTURE COMPLESSE DELL'AREA TERRITORIALE | 4 |
| SERVIZI SOCIALI - SERVIZI IN STAFF alla DIREZIONE - DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI | 5 |
| PROTEZIONE CIVILE | 5 |
| CONTINGENTI DI PERSONALE E PROCEDURE OPERATIVE | 5 |

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si fa riferimento alla seguente normativa:

- Art. 45, commi 1,4,8, del D.Lgs 29/93
- Legge 12 giugno 1990 n. 146, integrata e modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83
- Accordo Quadro Nazionale 26 settembre 2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria
- Accordo Quadro Nazionale 25 settembre 2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero dell'Area della Dirigenza SPTA
- Accordo Quadro Nazionale 20 settembre 2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del Comparto
- C.C.N.L. area della Dirigenza Medica e veterinaria e area della Dirigenza SPTA 3 novembre 2005, art. 4, comma 2, lett. a)

PRINCIPI e OBIETTIVI

LE PARTI con il presente Accordo intendono definire regole concordate sulla materia in oggetto, in modo tale che, da un lato sia consentito il libero esercizio del diritto di sciopero da parte del personale dipendente dell'Azienda ASP di Ragusa e dall'altro lato venga allo stesso tempo garantita in modo adeguato la fruizione da parte degli utenti delle prestazioni indispensabili, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito.

LE PARTI pertanto convengono i seguenti criteri per la costituzione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero che garantiscano la continuità delle prestazioni e il funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali ai sensi della normativa citata in premessa.

LE PARTI convengono che in caso di indizione di scioperi a sostegno di vertenze di comparto a livello aziendale, i soggetti che proclamano lo sciopero sono tenuti a dare immediata comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda e all'apposito ufficio costituito presso la Prefettura con preavviso di almeno 10 gg. precisando durata, modalità dell'astensione dal lavoro e le motivazioni. Analoga comunicazione va fatta anche in caso di revoca di scioperi precedentemente indetti.

LE PARTI convengono che nel caso di proclamazione di scioperi a sostegno di vertenze aziendali, la stessa è subordinata all'esperimento di procedure di raffreddamento dei conflitti indicate nei CC.NN.LL. delle relative aree. I soggetti sindacali possono, in alternativa, chiedere che il tentativo di conciliazione si svolga presso la Prefettura di Ragusa; la proclamazione dello sciopero si intende legittimata se l'incontro conciliativo delle parti non interviene nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta della Organizzazione sindacale.

LE PARTI convengono, infine, che, nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi a terzi, l'Azienda è tenuta ad informare l'utenza nelle forme adeguate, dei modi e dei tempi di



erogazione dei servizi nel corso degli scioperi. Analoga comunicazione va fatta in caso di revoca di scioperi precedentemente proclamati e di cui si era già data notizia all'utenza. Qualora lo sciopero interessi "servizi pubblici" ritenuti essenziali ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni, per fini di interesse pubblico e nel rispetto delle indicazioni di cui al richiamato disposto legislativo, vanno garantite le prestazioni indispensabili.

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Si indicano, di seguito, i Servizi Pubblici Essenziali come determinati dall'art. 2 dell'Accordo Quadro Nazionale 26 settembre 2001 necessari a garantire il pieno funzionamento in ottemperanza alla legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni:

- A) ASSISTENZA SANITARIA
- B) IGIENE e SANITA' PUBBLICA
- C) VETERINARIA
- D) PROTEZIONE CIVILE
- E) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
- F) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

Nell'ambito dei Servizi essenziali sopra indicati, si indicano nei capitoli seguenti le prestazioni indispensabili ad i relativi contingenti.

AREA OSPEDALIERA

A) Assistenza sanitaria d'urgenza:

Vengono considerate urgenti le prestazioni diagnostiche terapeutiche indicate dall'art. 2, comma 2, lett. A 1) dell'Accordo Quadro Nazionale 26 settembre 2001, praticate in Azienda Asp e di seguito indicate:

- Pronto Soccorso Medico e Chirurgico
- Rianimazione e Terapia Intensiva
- Unità coronariche
- Emodialisi
- Prestazioni di ostetricia connesse ai parti
- Medicina neonatale
- Servizio ambulanze
- Servizio trasporto infermi

Per le prestazioni indispensabili relative all'assistenza sanitaria d'urgenza, va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Va inoltre garantito ai suddetti Servizi il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di Laboratorio ivi compresi i Servizi trasfusionali.

Alto

B) Assistenza sanitaria ordinaria:

Relativamente a tutte le altre UU.OO. di diagnosi e cura dei presidi ospedalieri e per i Servizi ospedalieri, non ricompresi nell'elenco di cui al punto precedente, il personale in servizio deve essere in numero non inferiore al contingente ordinariamente previsto nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni, con le stesse modalità di assistenza, mantenendo i servizi di pronta disponibilità normalmente in essere. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

Il calcolo del contingente numerico minimo di personale esonerato in caso di sciopero comprende anche la figura del Coordinatore delle UU.OO. sanitarie.

C) Attività di supporto logistico e organizzativo

Rientrano in tali fattispecie:

- attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della L. 104/92
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenza di legge
- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso
- servizio di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua amministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati
- raccolta e allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciale, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo legislazione vigente

I contingenti di personale da impiegare non devono essere superiori a quelli impiegati nei giorni festivi.

Il calcolo del contingente numerico minimo di personale esonerato in caso di sciopero comprende anche la figura del Coordinatore delle UU.OO. sanitarie.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
STRUTTURE COMPLESSE DELL'AREA TERRITORIALE

Per le prestazioni di seguito indicate:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande, garantite se sono già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica
- ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza
- approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite

I contingenti di personale da impiegare non devono essere superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

SERVIZI SOCIALI - SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE - DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI

Il contingente del personale è quello previsto nei giorni festivi.

PROTEZIONE CIVILE

Per quel che concerne le attività previste nei piani della Protezione civile esse vanno svolte con dirigenti e personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi

CONTINGENTI DI PERSONALE E PROCEDURE OPERATIVE

Le prestazioni riferite all'assistenza sanitaria d'urgenza, di cui alla lett. A, devono essere garantite con il personale normalmente impiegato durante il turno previsto nella giornata in cui cade lo sciopero.

Al fine di individuare i contingenti di personale che deve essere esonerato dallo sciopero per garantire le restanti prestazioni comunque indispensabili ed indifferibili, come sopra individuate

LE PARTI CONCORDANO
di definire la seguente procedura:

Acquisita la comunicazione delle azioni di sciopero proclamate dalle OO.SS, l'Azienda provvede, per il tramite dei Coordinatori Sanitari e Amministrativi, sia per l'area ospedaliera che per l'area territoriale, ciascuno per propria competenza, a:

- individuare, almeno cinque giorni prima della data fissata per lo sciopero, su proposta dei Direttori e Responsabili delle varie UU.OO, l'elenco nominativo dei dipendenti che - nelle giornate di sciopero - sono tenuti a svolgere le prestazioni indispensabili e che, quindi, sono esonerati dallo sciopero stesso.

L'individuazione dei nominativi deve avvenire prioritariamente d'intesa con i dipendenti delle UU.OO.

Ove tale intesa non risulti possibile, l'individuazione del Personale esonerato dallo sciopero verrà effettuata, sempre su proposta del Direttore dell' U.O. o del Servizio, di norma con il sistema di rotazione e secondo i seguenti criteri generali:

- 1) per i dipendenti operanti nei Servizi per i quali è prevista la presenza del 100% del personale (Assistenza Sanitaria d'Urgenza), va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
 - 2) Per tutti gli altri Servizi in turno e in Pronta disponibilità, va considerato esonerato dallo sciopero il dipendente per il quale era già previsto, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'U.O. di riferimento, lo svolgimento del turno o della P.D.
 - 3) Saranno esclusi dall'individuazione:
 - i dipendenti che hanno svolto il turno notturno immediatamente precedente alla giornata di sciopero
 - i dipendenti che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'U.O. di riferimento, sono tenuti ad effettuare il turno notturno nella notte immediatamente successiva alla giornata di sciopero.
- b) l'elenco nominativo del personale esonerato dallo sciopero, sottoscritto dal Responsabile dell'U.O. sempre cinque giorni prima dello sciopero, viene comunicato, sempre con il tramite dei Coordinatori Sanitari e Amministrativi, agli interessati e alle Rappresentanze Sindacali, tramite comunicazioni di servizio.
- c) **il personale individuato per l'esonero dallo sciopero** ha diritto di esprimere, **entro 24 ORE dalla ricezione della comunicazione**, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la contestuale **sostituzione** all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, ove ciò sia possibile. A fronte di richiesta formulata in tal senso, i Coordinatori responsabili, su parere del Direttore dell'U.O. interessata provvederanno alla sostituzione entro le successive 24 ore, dandone comunicazione alle OO.SS. Locali e ai diretti interessati.
- d) Qualora la sostituzione richiesta non possa aver luogo, il dipendente che, precedentemente individuato, aveva chiesto di essere sostituito volendo aderire allo sciopero, va obbligatoriamente tenuto in servizio con atto del Coordinatore Sanitario o Amministrativo. Tale personale, una volta riconfermato, per ragioni di pubblico interesse, non può esimersi dal prestare servizio durante lo sciopero. Fatto salvo quanto sopra stabilito per la richiesta di sostituzione, è fatto divieto assoluto di predisporre a cura di chiunque all'interno dell'Azienda, prima dello svolgimento dello sciopero, elenchi nominativi da cui si evinca chi intenda ad esso aderire.

Durante le giornate di sciopero non sono consentiti carichi di lavoro aggiuntivi conseguenti alle assenze del personale scioperante.

In occasione dello sciopero non sono ammesse assenze per ferie o recuperi che non siano state programmate prima dell'indizione dello sciopero.



- e) Entro 12 ore dal termine della giornata per la quale lo sciopero è stato effettuato, esclusivamente a scopi amministrativi e di rilevanza istituzionale, i Dirigenti Responsabili delle UU.OO. interessate, sono tenuti a trasmettere alla Direzione Amministrazione del personale gli elenchi del personale che ha aderito allo sciopero

Si concorda che nelle giornate in cui viene proclamato lo sciopero, i corsi di aggiornamento già fissati siano rinviati ad altra data.

- f) In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- 1) il primo sciopero, per qualsiasi motivo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (H.24)
- 2) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. A ridosso di giorni festivi la durata non supererà le 24 ore
- 3) gli scioperi dalla durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario di lavoro prevista nell'Unità Operativa di riferimento
- 4) Le OO.SS garantiscono che gli scioperi riguardanti le singole aree non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole U.O. funzionalmente non autonome. Sono escluse, altresì, forme surrettizie di sciopero quali assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro
- 5) In caso di scioperi distinti nel tempo, sia dalla stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 12 giorni.

- g) Non potranno, infine, effettuarsi scioperi nei periodi di seguito indicati:


- mese di agosto
- dal 23 dicembre al 7 gennaio
- dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
- nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie fino alla chiusura dei seggi elettorali (limitatamente però al personale in servizio nelle Direzioni Sanitarie dei presidi ospedalieri)
- dal sabato antecedente le consultazioni elettorali anzidette fino al giorno successivo alla chiusura dei seggi elettorali

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.


In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni previste



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona




IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata




IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ATORE Gilotta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per ~~15~~ giorni consecutivi, dal 28 AGO. 2011.

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO